

IN BREVE n. 28 - 2024
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

NUMISMATICA - ITALIA CONIO 2024

- 10 Euro in Argento Dorato Proof “Campionati Europei Atletica Leggera Roma 2024 Pietro Mennea”
 - costo € 99.00
- 5 Euro Argento Rodiato FDC “Serie Canzoni Italiane - Albachiara”
 - costo € 110.00

INPS - LAVORATORI AUTONOMI: ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2021 da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 2406 del 27 giugno 2024, comunica che sono state effettuate nuove verifiche relative ai requisiti previsti per beneficiare dell'esonero parziale, per l'anno 2021, della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni dell'INPS (Gestioni speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e Gestione separata) e alle Casse previdenziali professionali autonome, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#).

L'Istituto informa di aver proceduto, in due successive fasi, alla verifica centralizzata della sussistenza dei seguenti requisiti per beneficiare della misura:

- iscrizione alla Gestione previdenziale, come indicato al paragrafo 2 della circolare n. 124/2021;
- assenza di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- titolarità di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2406 del 27.06.2024 (documento 137)

L'AUTO SI DEDUCE DAL MODELLO D SE LO DICE IL

COMMERCIALISTA da il Giornale della Previdenza Enpam n.23 del 21.06.2024 - Lettere al Giornale

Dal reddito imponibile per la quota B vanno detratte le spese sostenute per produrlo. Come vanno considerate le spese per l'automobile?

M. B.



Lettere
al
Giornale

Gentile Dottore,

quando compila il modello D, le spese che potrà dedurre sono le stesse spese relative alla professione che ha inserito nella dichiarazione dei redditi ai fini fiscali.

Se lei ha un regime fiscale ordinario, la deduzione può essere fatta per intero o parzialmente in base al tipo di spesa. Per quanto riguarda l'auto, la deducibilità è limitata a una percentuale del suo prezzo d'acquisto, e comunque entro un limite massimo. Fare il calcolo da soli non è agevole perché la normativa statale è complessa. Le consigliamo quindi di farsi dare il dato dal suo commercialista.

Solo se lei ha un regime forfettario potremmo immaginare che non sia seguito da un commercialista: ma in questo caso la risposta alla sua domanda è che non può dedurre le spese per l'automobile. Questo perché nel regime forfettario, appunto, il reddito si determina in maniera forfettaria (e le deduzioni non contano).

INAIL - ONDATE DI CALORE: ATTIVO IL NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ 1500 da DplMo - fonte: Inail

L'Inail informa che il servizio telefonico (**1500**), riguardante la nuova campagna "Proteggiamoci dal caldo" del Ministero della Salute, da quest'anno è stato **esteso anche a lavoratori e imprese**, con l'introduzione di informazioni specifiche sui comportamenti corretti da adottare nei luoghi di lavoro.

Grazie alla collaborazione con l'Inail, quest'anno il servizio telefonico è stato esteso anche a lavoratori e imprese, con l'introduzione di informazioni specifiche sul "rischio caldo" nei luoghi di lavoro, ponendo particolare attenzione ai lavoratori impiegati in attività all'aperto, come l'agricoltura e l'edilizia, e dunque più esposti alle alte temperature.

Il numero 1500 sarà operativo fino al prossimo 20 settembre, dal lunedì al venerdì tra le ore 9.00 e le ore 18.00.

Per approfondire

- [Dieci semplici regole per un'estate in sicurezza Formato](#)
- [Sito tematico "Ondate di calore"](#)
- [Progetto Workclimate](#)

PARLAMENTO - REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO

TRIBUTARIO da DplMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, il [Decreto Legislativo n. 87 del 14 giugno 2024](#), con la revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della [legge 9 agosto 2023, n. 111](#).

CERTIFICAZIONE MEDICA a cura di Chiara Di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

La Suprema Corte ha affermato che nel caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante e gli accertamenti compiuti dal medico INPS, il giudice del merito deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire (con giudizio che è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato) quale delle contrastanti motivazioni sia maggiormente attendibile, atteso che le norme che prevedono la possibilità di controllo della malattia, nell'affidare la relativa indagine ad organi pubblici per garantirne l'imparzialità, non hanno inteso attribuire agli atti di accertamento compiuti da tali organi una particolare ed insindacabile efficacia probatoria che escluda il generale potere di controllo del giudice.

ALLEGATI A PARTE - CASS. Ord_14725/2024 (documento 138)

ENPAM: NUOVA FUNZIONE COLLEGATA AL RISCATTO DI ALLINEAMENTO da OMCeOMI - Newsletter n.30/2024

Nuova funzione disponibile nell'[area riservata del sito dell'Enpam](#), collegata al riscatto di allineamento: il nuovo sistema permette a medici e odontoiatri che svolgono libera professione di investire una somma a scelta nella propria previdenza, vedere subito che vantaggio avrebbe sulla pensione futura e, in caso di gradimento, fare il pagamento anche in tempo reale per far scattare immediatamente la deducibilità fiscale.

Si ricorda che il riscatto di allineamento comporta benefici pensionistici, ma non aggiunge anzianità contributiva.

L'adesione alla proposta è possibile non solo per i medici e i dentisti in attività, ma anche i pensionati, purché di età inferiore a 70 anni e comporta la scelta di passare alla contribuzione di Quota B con aliquota intera.

La deducibilità fiscale del costo di questo riscatto è totale per tutti, salvo per i professionisti con il regime forfettario.

Ulteriori dettagli sui requisiti richiesti disponibili [qui](#).



Covid. Cade anche l'ultimo obbligo. Dal 1° luglio niente più mascherine nei reparti con fragili. Ma i Direttori Sanitari potranno "raccomandarle"

■ [Circolare](#) del Ministero della Salute 0019544-01/07/2024-DGRPRE-DGPRES-P

AGENZIA DELLE ENTRATE – PRECOMPILATA SENZA MODIFICHE la

Posta di Nuovo Fisco Oggi

Ho fatto il 730/24 tramite Caf, accettando le spese sanitarie come riportate nel precompilato. Non ho alcun documento che supporti questa mia scelta. Il Caf mi dice che va bene così. È giusto

Risponde Paolo Calderone

Premesso che dal quesito non si evince se il contribuente ha accettato, senza effettuare modifiche, solo le spese sanitarie o l'intera dichiarazione precompilata dall'Agenzia delle entrate, possiamo ricordare le regole generali riguardanti i vantaggi sui controlli.

Quando il 730 precompilato viene presentato senza modifiche, tramite un intermediario, l'Agenzia delle entrate non effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri deducibili e detraibili comunicati dai soggetti terzi e riportati nel modello. Se, invece, la dichiarazione viene trasmessa con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista, anche sugli oneri che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate (tranne che per le spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato solo sui documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata).

Si ricorda, infine, che l'Agenzia può sempre effettuare controlli, nei confronti del contribuente, per verificare i requisiti soggettivi richiesti dalla normativa tributaria per usufruire dei benefici fiscali. E, nel caso in cui, in seguito a questi controlli, non venga riconosciuta l'agevolazione, l'imposta, la sanzione e i relativi interessi saranno comunque richiesti al contribuente, anche se il modello è stato presentato tramite Caf o professionista.

PENSIONI, INPS: NESSUN ALLARME. CONTI IN ORDINE Comunicato Stampa

INPS COMUNICA

Roma, 20 giugno 2024

La precisazione dell'Istituto in seguito all'audizione parlamentare del Presidente CIV

Con riferimento alle odierne comunicazioni del presidente del Comitato di Indirizzo e Vigilanza (organo di rappresentanza delle parti sociali) Roberto Ghiselli, l'INPS precisa che non si tratta di dati e numeri inediti, ma di valori previsionali di medio periodo che sono già prudenzialmente valutati negli strumenti economico-finanziari dell'Istituto e in linea con le previsioni macroeconomiche della programmazione di bilancio dello Stato.

Il tema che si pone è quello di una loro lettura corretta e contestualizzata, ricordando che - come affermato dal presidente Ghiselli - abbiamo a che fare con uno scenario di medio e lungo periodo che potrebbe prendere forma solo in assenza di efficaci politiche di contrasto.

In questo senso va comunque sottolineato come anche in passato previsioni altrettanto pessimistiche non hanno trovato riscontro nell'orizzonte temporale evidenziato.

L'inverno demografico, il trend inflazionistico, le profonde trasformazioni della nostra società sono tutti fenomeni ampiamente attenzionati e affrontati con un'articolata strategia. Proprio per questo l'INPS è attuatore delle misure di legge volte a favorire la stabilità e la sostenibilità del Sistema, assicurando una rete di protezione e di sicurezza per il Paese. In tal senso ricordiamo che il bilancio per l'anno 2023 restituisce la fotografia di un Istituto con i conti in ordine e ben governato: lo certifica lo stesso recente voto positivo del CIV.

Tra le principali inversioni di tendenza che possiamo registrare: l'allargamento della base contributiva sostenuta dalle politiche governative sul mercato del lavoro e la costante attenzione al contenimento della spesa pensionistica.

La coesione sociale è la missione che ci affida il dettato costituzionale. In questo senso l'INPS invita tutti ad avere fiducia nella capacità del sistema Paese di saper affrontare le sfide di cambiamento, grazie anche a un avanzato sistema di welfare, efficacemente presidiato da 126 anni dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e garantito dallo Stato italiano.

PENSIONATI: IL CEDOLINO DI PENSIONE DI LUGLIO 2024

Il documento consente di verificare l'importo erogato ogni mese dall'INPS e di conoscere le ragioni per cui può variare.

Pubblicazione: 21 giugno 2024

Il **cedolino della pensione**, accessibile tramite [servizio online](#), è il documento che consente ai pensionati di verificare l'importo erogato ogni mese dall'INPS e di conoscere le ragioni per cui l'importo può variare.

Si riportano di seguito le principali informazioni sul cedolino della pensione di **luglio 2024**.

Data di pagamento

Le pensioni vanno in pagamento il primo giorno bancario del mese, con l'unica eccezione di gennaio.

A luglio 2024 il pagamento avverrà con valuta **1° luglio**.

Trattenute fiscali: conguaglio di fine anno 2023, addizionali regionali e comunali, tassazione 2024

A fine anno 2023 è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali applicate nel corso del medesimo anno di imposta (IRPEF e addizionali regionali e comunali a saldo) sulla base dell'ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall'INPS.

Se nel corso del 2023 sulla pensione sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l'INPS ha provveduto a recuperare **le differenze a debito sulle rate di pensione** di gennaio e di febbraio 2024, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell'importo del rateo pensionistico in pagamento.

Qualora i ratei di pensione di gennaio e di febbraio 2024 siano risultati insufficienti per il recupero totale, prosegue con le **trattenute sui ratei mensili** successivi fino ad estinzione del debito.

Nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per i quali il ricalcolo delle ritenute erariali ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010).

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di luglio, oltre all'IRPEF mensile, vengono trattenute le **addizionali regionali e comunali** relative al 2023.

Si ricorda che le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Le somme conguagliate sono state certificate nella **Certificazione Unica 2024**.

Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

Pagamento della quattordicesima

Con la rata di luglio l'INPS corrisponderà d'ufficio anche la somma aggiuntiva, cioè la quattordicesima, a circa tre milioni di pensionati di tutte le gestioni che si trovano nelle condizioni previste dalla legge, tra cui il requisito reddituale.

I beneficiari riceveranno una comunicazione dedicata che chiarisce che la prestazione è corrisposta in via provvisoria. L'effettivo diritto sarà poi verificato sulla scorta dei dati reddituali consolidati.

La comunicazione viene inviata attraverso i seguenti canali:

- modello "OBIS/M";
- cedolino della pensione con nota informativa;
- messaggio SMS, in presenza di contatti validi.

Nel caso in cui i beneficiari abbiano ancora in corso il recupero su pensione della quattordicesima erogata negli anni precedenti e risultata non dovuta, il debito residuo verrà recuperato, in tutto o in parte, sulla quattordicesima del 2024.

Chi perfezionerà il requisito anagrafico entro il 31 dicembre o diviene titolare di pensione nel corso dell'anno potrà ottenere il pagamento della quattordicesima d'ufficio, con la mensilità di dicembre, sempre a condizione di rientrare nei limiti reddituali.

Chi non riceve la quattordicesima e ritiene di averne diritto può in ogni caso presentare domanda online tramite il servizio "[Quattordicesima](#)". In alternativa, può rivolgersi a un patronato, che fornisce assistenza gratuita.

Pensioni con pagamento semestrale

Con la rata di luglio viene effettuato il pagamento di tutte le mensilità del secondo semestre 2024 e della tredicesima delle pensioni di importo compreso fra 10,01 € a 85 euro mensili.

INAIL - BANDO BRIC 2024: PROROGATO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE da DplMo

L'Inail informa che il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al Bando Bric 2024 è **prorogato al 15 luglio 2024 alle ore 14.00**.

La casella mail helpbric@inail.it è attiva fino alle 14:00 dell'8 luglio 2024.

Il bando Ricerche in collaborazione (Bric) ha l'obiettivo di attivare collaborazioni a titolo oneroso per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano di attività di ricerca 2022-2024 dell'Inail.

Per approfondire

- [Bando Bric 2024](#)

ONAOSI, OLTRE CENTO ANNI DI SOLIDARIETÀ E PREVIDENZA dal sito Onaosi

L'Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani è un Ente senza scopo di lucro nato da un'idea di un medico di Forlì, Luigi Casati, che nel 1874 la illustra al Primo Congresso Nazionale dei Medici Condotti a Padova.

Nel 1890 i professori Carlo Ruata di Perugia e Lorenzo Bruno di Torino promuovono una sottoscrizione tra Sanitari per fondare un'associazione che si prenda cura dei loro orfani. Il ricavato della sottoscrizione viene affidato ad una Commissione che, nel 1892, tra le tante richieste di assistenza, sceglie 5 orfani tra i più bisognosi, in rappresentanza di diverse zone d'Italia, ospitandoli in base ad una convenzione presso l'Istituto Sant'Anna di Perugia.

Fin dall'origine, quindi, le risorse e i finanziamenti per sostenere l'iniziativa provengono esclusivamente e per intero dalle categorie sanitarie. Non si fa ricorso ad alcun finanziamento pubblico diretto o indiretto.

Con Regio Decreto 20 luglio 1899, che ne approva lo Statuto organico, l'Opera viene eretta in Ente morale con la denominazione di "Collegio-convitto per i figli orfani dei Sanitari italiani in Perugia".

Nel 1901 si inaugura a Perugia il primo "Collegio-convitto per gli orfani dei Sanitari italiani". Verso la fine dell'anno, su un bollettino del Consiglio del Collegio-convitto si legge: "Il nostro Collegio Convitto verrà in futuro a rappresentare, più che un'Opera Pia, una mutua società di assicurazione costituita però con larghi criteri di beneficio altruistico e di solidarietà di categoria. Sarà una nuova forma di cooperazione che avrà degli imitatori in Italia e all'estero".

Il principio previdenziale fa già capolino, insito nella originaria concezione solidaristica ed assistenziale.

La modernità dell'iniziativa ha larga eco nel Paese. Su iniziativa del deputato perugino Cesare Fani, il Parlamento approva la Legge 7 luglio 1901, n.306, "portante provvedimenti per il Collegio-convitto per i figli dei Sanitari italiani in Perugia" rende obbligatorio il contributo per tutti "i medici chirurghi, veterinari e farmacisti esercenti nel Regno alle dipendenze di pubbliche amministrazioni". Tutti gli altri Sanitari "liberamente esercenti" possono contribuire volontariamente.

La Seconda Guerra Mondiale causa gravissime conseguenze all'Opera; gli eventi bellici la tagliano fuori da ogni contatto con le regioni del Nord e del Sud, prima con la linea di Cassino e poi con la linea Gotica. Vengono meno i contributi di 40.000 Sanitari. Il prof. Nicola Pende, endocrinologo di fama mondiale, alla guida dell'ONAOSI dal 1934, eletto Senatore del Regno, preferisce dimettersi per le difficoltà intervenute. Sembra la fine. Ma la tenacia, prima di tutti del prof. Raffaello Silvestrini di Perugia, nominato Commissario straordinario, e delle Autorità comunali di Perugia, porta ad un'insperata e decisiva ripresa.

Nel 1995, in base al decreto legislativo n.509/1994, l'ONAOSI (insieme ad Enpam, Enpav, Enpaf, Cassa degli Avvocati, Cassa dei Notai, Cassa degli Ingegneri, ecc.) si trasforma da ente pubblico in fondazione privata. Il 30 ottobre i Ministeri competenti approvano il primo statuto ed il regolamento della "privatizzazione".

Una serie di interventi legislativi ha prima esteso anche ai liberi professionisti (art. 52, comma 23 della L. 27 dicembre 2002, n. 289) e poi ripristinato la situazione quo ante per quanto riguarda l'obbligatorietà della contribuzione (art. 1, comma 485 della L. 27 dicembre 2006, n. 296).

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 190/2007, il Legislatore è intervenuto per colmare una propria lacuna normativa con l'art. 29 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 222, individuando, i parametri ("percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio") cui gli organi della Fondazione commisurano l'entità del contributo.

La legge ha operato inoltre una sostanziale riforma statutaria ed un riordino degli organi di governo, separando le funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza.

E' stata inoltre sancita, per la prima volta, la partecipazione al voto di tutti i contribuenti, con la nomina degli organi della Fondazione in carica per il 2011-2016, alla cui elezione sono stati democraticamente chiamati.

Con l'insediamento del Presidente Serafino Zucchelli e dei nuovi Organi sono state approvate a larghissima maggioranza dal Comitato di Indirizzo le nuove linee strategiche per l'intera

consiliatura che scade nel 2016, preservando la missione originaria in favore degli assistiti e, nel contempo, modernizzando e ampliando l'ambito di copertura e tutela prevido-assistenziale.

La mission dell'ONAO SI, infatti, attraverso le varie modalità statutarie di intervento, è sostenere, educare, istruire e formare i giovani per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere al mondo professionale e del lavoro. L'Ente eroga prestazioni in favore degli orfani e, in talune condizioni, dei figli dei sanitari contribuenti (medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti) nonché dei contribuenti stessi in condizioni di vulnerabilità e non autosufficienza. Dal 2013, oltre a confermare l'impegno a sostegno delle fragilità, si aggiungono infatti ulteriori concreti sussidi in favore dei sanitari contribuenti in condizioni di non autosufficienza.

E' un altro importante tassello nella costruzione, iniziata nel 2012, di un "nuovo pilastro" di intervento, che declina e rinnova la storica vocazione di solidarietà e sussidiarietà categoriale che è alla radice dell'ONAO SI.

La Presidenza e gli Organi Statutari, avvalendosi di risorse umane variamente impiegate, tra personale amministrativo e educativo, proseguono il cammino: definire nuove strategie, rafforzare l'immagine dell'Opera, potenziare i valori educativi e culturali. Sono decine di migliaia coloro che, in oltre un secolo di vita, hanno conseguito la loro formazione nell'Opera e con l'Opera.

I CONTRIBUENTI VOLONTARI: COME ISCRIVERSI

E' possibile aderire volontariamente alla Fondazione ONAO SI, in base a quanto stabilito dall'art. 5 dello Statuto vigente, (disponibile nella sezione [Statuto e Regolamenti](#)), compilando l'apposito modulo di Domanda di Iscrizione Volontaria (e l'eventuale Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione) e versando contestualmente la quota contributiva tramite:

bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN:

IT 11 G 01030 03000 000003805884, presso banca Monte dei Paschi di Siena fil. di Perugia – Via XX Settembre, 77, intestazione "ONAO SI FONDAZIONE OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI VIA RUGGERO D'ANDREOTTO 8/18 06124 PERUGIA".

La documentazione necessaria per all'iscrizione è reperibile alla seguente sezione: [bandi e modulistica per i contribuenti](#).

Per maggiori informazioni può essere contattato il competente ufficio ai seguenti numeri diretti: 075 5869235 -223 - 251 - 545 - 537, e-mail: contributi@onaosi.it - dal lunedì al mercoledì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 dal giovedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00.

I CONTRIBUENTI VOLONTARI: PERCHÈ ISCRIVERSI

L'iscrizione ONAO SI costituisce una moderna, lungimirante e davvero vantaggiosa forma di tutela assicurativa prevido-assistenziale a favore dei figli dei Sanitari italiani e della loro famiglia fondata sulla solidarietà intraprofessionale.

La Fondazione ONAO SI è l'ente dei professionisti sanitari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, cui volontariamente possono iscriversi anche i sanitari liberi professionisti e dipendenti di aziende private **entro i primi dieci anni di iscrizione al rispettivo Albo Professionale**. L'ONAO SI assiste direttamente nelle sue strutture di Perugia, Torino, Pavia, Padova, Bologna, Napoli, Milano e Messina i figli dei colleghi scomparsi accompagnandoli e sostenendoli in ogni necessità, economica o pedagogica, sino al conseguimento del massimo livello di formazione specialistica universitaria. Tutti gli orfani dei sanitari contribuenti, anche quelli che non accedono nelle strutture dell'ONAO SI, ricevono l'assistenza in via indiretta mediante assistenti

sociali di elevata professionalità e sono sostenuti economicamente dall'ONAOSI mediante assegni di studio, borse, premi al merito, assegni di conseguimento di progressi scolastici, contributi per studio all'estero, contributi per il conseguimento di titoli professionalizzanti, accesso gratuito a case vacanza.

L'iscrizione annuale all'ONAOSI prevede ai Sanitari una quota minima di **2,82 euro** al mese (33,80 euro annui) ad una quota massima di **19,00 euro** al mese per 12 mensilità. Certamente l'iscrizione ONAOSI - **soprattutto per i giovani sanitari neolaureati, che si affacciano al mondo del lavoro** - costituisce una moderna, lungimirante e davvero vantaggiosa forma di tutela "assicurativa" prevido-assistenziale a favore dei figli dei Sanitari italiani e della loro famiglia fondata sulla solidarietà interprofessionale. La copertura dell'ONAOSI opera immediatamente: dal momento dell'iscrizione i figli dei Sanitari, e gli stessi Sanitari che affrontassero condizioni di disagio, sono assistiti e aiutati dall'ONAOSI.

La regolarità dei versamenti ONAOSI da parte del sanitario è indispensabile per non perdere definitivamente lo status di contribuente e per continuare a fruire delle prestazioni e servizi eventualmente già in godimento, ma anche per non interrompere quella essenziale continuità di contribuzione al fine dei benefici e vantaggi futuri.

Per maggiori informazioni:

- [Bandi e modulistica per i contribuenti;](#)
- [Assistenza per i contribuenti.](#)

INPS - DAL 1° SETTEMBRE ACCESSO SOLO CON SPID, CIE O CNS

L'INPS, con la circolare n. 77 del 2 luglio 2024, informa che a partire dal 1° settembre 2024, l'accesso ai servizi telematici dell'Istituto da parte delle aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari, sarà consentito esclusivamente mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 77 del 2.07.2024 (documento 139)

BANDI INPS		
https://www.inps.it/it/it/avvisi-bandi-e-fatturazione/welfare-assistenza-e-mutualita/welfare-bandi/welfare-bandi-nuovi.html		
<i>Titolo</i>	<i>Data di pubblicazione</i>	<i>Data di scadenza</i>
Bando di concorso per l'ammissione in ospitalità residenziale presso la Casa Albergo "Monteporzio" di Monte Porzio Catone.	2/07/2024	2/09/2024
Bando di Concorso Borse di studio Corso di lingue in Italia	13/06/2024	2/09/2024
Casa Albergo 'La Pineta' di Pescara: NUOVO BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE IN OSPITALITA' RESIDENZIALE	11/04/2024	10/08/2024
Bando screening per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche e cardiovascolari	30/05/2024	30/05/2025

PENSIONI E POLITICHE PER GLI ANZIANI, L'ITALIA DEVE FARE DI PIÙ da Quotidiano Sanità a cura di Michele Poerio



Gentile Direttore,

Le scrivo come presidente di FEDER.S.P.eV.

Vorrei che si desse rilievo al “rapporto sull’adeguatezza delle pensioni 2024 nell’Unione europea”. L’attenzione principale del rapporto è infatti sui sistemi pensionistici di vecchiaia. Si occupa principalmente delle pensioni obbligatorie, incorporando, ove rilevante, il contributo di adeguatezza delle pensioni integrative. Il rapporto esamina anche il ruolo delle pensioni di reversibilità nel fornire un reddito di vecchiaia adeguato ai coniugi sopravvissuti. In Italia le pensioni di reversibilità sono le più tassate in assoluto.

Nel contesto della sua analisi delle disuguaglianze di reddito e dei meccanismi di redistribuzione, il rapporto considera anche la fornitura di reddito minimo per gli anziani e il modo in cui la tassazione influisce sulla distribuzione del reddito in età avanzata. In Italia gli over 65 sono tassati come i lavoratori attivi.

Considerata l’importanza dei servizi nel garantire standard di vita dignitosi e nel migliorare il benessere degli anziani, il rapporto esplora in particolare l’interazione tra pensioni e servizi. Analizza l’evoluzione dei sistemi pensionistici e il loro impatto sull’adeguatezza, il rapporto si concentra sulle riforme adottate dagli Stati membri dell’Unione europea dopo la situazione descritta nella precedente PAR (vale a dire quelle adottate tra il 1° luglio 2020 e il 1° luglio 2023), toccando anche sui principali dibattiti politici e sui progetti di misure ancora in cantiere.

In Italia ad esempio si parla troppo poco ai giovani dell’esigenza di fare una pensione integrativa e dei PEPP europei che sono un nuovo strumento comunitario di pensione integrativa. Allo stesso tempo, il rapporto fa il punto sulle tendenze a lungo termine, in particolare sugli sviluppi dell’ultimo decennio.

Nella sua analisi, il rapporto fa riferimento alla popolazione di età pari o superiore a 65 anni come indicatore generale degli anziani e alla popolazione di età compresa tra 55 e 64 anni come indicatore dei potenziali lavoratori anziani.

Inoltre viene analizzata anche la situazione di altri gruppi di età, come quelli di età pari o superiore a 75 anni.

Ogni tre anni, la Commissione Europea e il Comitato per la Protezione Sociale pubblicano un Rapporto sull’adeguatezza delle pensioni, che fornisce una panoramica dell’adeguatezza attuale e futura dei redditi di vecchiaia negli Stati membri dell’Unione Europea. Un indicatore cruciale di adeguatezza è il tasso di rischio di povertà delle persone anziane. I risultati per questo indicatore vengono tuttavia forniti solo per gli anni passati. L’adeguatezza futura viene valutata principalmente sulla base dei tassi di sostituzione teorici, che mostrano i futuri tassi di sostituzione teorici per una serie di persone modello (ad esempio, il caso base è una persona che ha lavorato 40 anni a tempo pieno al salario medio).

Lo scopo di questo rapporto è mostrare per una selezione di Stati (Belgio, Slovenia, Repubblica Ceca e Norvegia) che i modelli dinamici di micro simulazione possono produrre proiezioni dei futuri tassi di rischio di povertà degli anziani e dei pensionati. Queste simulazioni sono fatte in modo tale da essere coerenti con le proiezioni sia di Eurostat (per la demografia) che dell’Aging Working Group (AWG), che ottiene il suo mandato dal Comitato di politica economica. Mi chiedo se i nostri politici si documentano abbastanza perché non vedo politiche di tutela per gli over 65, ma solo penalizzazioni continue

Prof. Michele Poerio
Presidente FEDER.S.P.eV

INPS - CPDEL, CPS, CPI E CPUG: MODIFICHE DELLE ALIQUOTE DI RENDIMENTO

L'INPS, con la circolare n. 78 del 3 luglio 2024, fornisce le istruzioni per l'applicazione dell'articolo 1, commi da 157 a 163, della **legge n. 213/2023** (legge di bilancio 2024), in materia di aliquote di rendimento a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), e della disciplina delle decorrenze della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del **decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201**, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della pensione per i lavoratori precoci di cui all'articolo 17 del **decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4**, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 78 del 3.07.2024 (documento 140)

LEGGI ANCHE:

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-stretta-sugli-assegni-anticipati-per-enti-locali-e-sanita>

VECCHI E NUOVI COEFFICIENTI da ItaliaOggi

Anni	Fino al 2023	Dal 2024	Anni	Fino al 2023	Dal 2024
0	23,865%	0%	8	29,865%	20,0%
1	24,456%	2,5%	9	30,819%	22,5%
2	25,093%	5,0%	10	31,819%	25,0%
3	25,775%	7,5%	11	32,865%	27,5%
4	26,5032%	10,0%	12	33,955%	30,0%
5	27,275%	12,5%	13	35,091%	32,5%
6	28,093%	15,0%	14	36,273%	35,0%
7	28,956%	17,5%	15	37,500%	37,5%

SCURE SULLE PENSIONI PASSATA QUASI INOSSERVATA - COSA HANNO DETTO E/O DICONO I SINDACATI?

GARANTE PRIVACY: RICONOSCIMENTO FACCIALE - NO AL CONTROLLO ILLECITO DELLE PRESENZE

da DplMo - fonte: Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 525 del 26 giugno 2024, informa di aver irrogato una sanzione di 120mila euro a una concessionaria per aver violato i dati personali dei dipendenti attraverso l'utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale per il controllo delle presenze sul posto di lavoro.

L'Autorità era intervenuta a seguito del reclamo di un dipendente che lamentava il trattamento illecito di dati personali, attraverso un sistema biometrico installato presso le due unità produttive della società. Con il reclamo, veniva anche lamentato l'utilizzo di un software gestionale con cui ciascun dipendente era tenuto a registrare gli interventi di riparazione svolti sui veicoli assegnati, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, nonché i tempi di inattività con le specifiche causali. Dall'attività ispettiva del Garante, svolta in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, sono emerse numerose violazioni del Regolamento europeo da parte della società.

Con riferimento al trattamento dei dati biometrici, il Garante ha ribadito nuovamente che l'utilizzo di tali dati non è consentito perché non esiste nessuna norma di legge che al momento attuale preveda l'utilizzo del dato biometrico per la rilevazione delle presenze. Pertanto, l'Autorità ha ricordato che neanche il consenso manifestato dai dipendenti può essere considerato idoneo presupposto di liceità, per l'asimmetria tra le rispettive parti del rapporto di lavoro.

L'Autorità ha inoltre accertato che la concessionaria da più di sei anni, mediante un software gestionale, raccoglieva dati personali relativi alle attività dei dipendenti per redigere report mensili da inviare alla casa madre, contenenti dati aggregati sui tempi impiegati dalle officine per le lavorazioni effettuate. Il tutto in assenza di un'idonea base giuridica e di un'adeguata informativa che, nel contesto del rapporto di lavoro, è espressione del principio di correttezza e trasparenza.

L'Autorità, oltre a sanzionare la società, le ha quindi ordinato di conformare il trattamento dei dati effettuato mediante il software gestionale alle disposizioni della normativa privacy.

[Il Provvedimento del 6 giugno 2024](#)

Vedi anche il [parere espresso nella Newsletter n. 520 del 28 marzo 2024](#)

AGENZIA ENTRATE – WELFARE: NO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI PER ATTIVITÀ SPORTIVA DEI FIGLI da

DplMo – fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 144/E del 3 luglio 2024](#), risponde ad un quesito in merito alla possibilità di erogare, sottoforma di welfare, il rimborso delle spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all'interno di circoli sportivi e palestre o anche all'interno di istituti scolastici e se tale erogazione possa rientrare nell'ambito applicativo delle iniziative di *welfare* aziendale escluse da imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera *f-bis*), del [TUIR](#), quale prestazione di educazione e istruzione.

Questo il parere fornito dall'Agenzia delle Entrate.

In via preliminare, si fa presente che il presente parere non ha ad oggetto la verifica delle condizioni richieste per la conversione di premi di risultato in *benefit* di cui ai commi 2 e 3, ultimo periodo, dell'articolo 51 del Tuir, ma l'applicazione al rimborso delle spese per l'attività sportiva svolta dai familiari del dipendente dell'articolo 51, comma 2, lettera *f-bis*), del citato Tuir.

L'articolo 51, comma 1, del Tuir prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente «*tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro*».

La predetta disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (c.d. "principio di onnicomprensività"), salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51 del Tuir.

Tra le deroghe previste normativamente, la citata lettera *f-bis*), come da ultimo modificata dal comma 190 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «*le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari*».

Tale disposizione, nella formulazione previgente, prevedeva la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente per «*le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari*».

Nella relazione illustrativa del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 a commento dell'articolo 13, lettera *b*), che ha modificato la lettera *f*) ed ha introdotto la lettera *f-bis*) all'articolo 47 del Tuir [ndr. ora 51], viene evidenziato che «*Per quanto riguarda la modifica della lettera *f*), la stessa è stata suddivisa in due lettere, *f*) e *f bis*), al fine di eliminare dalla disposizione [...] la previsione generale di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente delle somme erogate per le finalità dell'articolo 65 [ndr. ora 100], comma 1, del Tuir, con esclusione di quelle di assistenza sociale e sanitaria, mantenendo la previsione di non concorrenza soltanto per le somme destinate a borse di studio, asili nido e colonie climatiche*».

La disposizione è stata successivamente modificata dal comma 190 della legge n. 208 del 2015, che ha, tra l'altro, esteso «*l'esenzione IRPEF per le somme, i servizi e le prestazioni (erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti) per: la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione – compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi anche se non inerenti alla frequenza degli asili nido (alla quale fa riferimento il testo vigente) per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali*» (cfr. relazione illustrativa).

In merito, la circolare 15 giugno 2016, n. 28/E (paragrafo 2.2) specifica che tali ultime modifiche sono principalmente volte ad ampliare e meglio definire i servizi di educazione ed istruzione fruibili dai familiari del dipendente, anche fiscalmente non a carico, che nella precedente formulazione della norma erano limitati alle «*prestazioni per la frequenza di asili nido e di colonie climatiche*», e che il nuovo testo normativo consente di «*comprendere tra i servizi di istruzione ed educazione, oltre agli asili nido già previsti in precedenza, le scuole materne, precedentemente escluse in quanto non contemplate, inoltre, sostituisce la locuzione "colonie climatiche", ormai desueta, con "centri estivi e invernali" e "ludoteche"*».

*La menzione delle borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti, presente anche nella precedente disposizione, completa la gamma dei benefit con finalità didattiche e di istruzione, per la cui definizione possono tornare utili i chiarimenti forniti con la circolare n. 238 del 2000, con la quale è stato precisato che rientrano nella lettera *f-bis*) le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari di cui all'articolo 12. In tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell'ambito scolastico.*

*Data l'ampia formulazione della lettera *f-bis*), sono riconducibili alla norma il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d'istruzione ed alle altre*

iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l'offerta anche sotto forma di rimborso spese di servizi di babysitting.

Per quanto concerne le modalità di erogazioni delle prestazioni, l'attuale formulazione della lettera f-bis) conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte».

In generale, con riferimento ai rimborsi per le spese sostenute per l'attività sportiva praticata dai familiari di cui all'articolo 12 del Tuir, **l'Amministrazione Finanziaria**, nel corso di un incontro con la stampa specializzata effettuato in occasione di "Telefisco" del 30 gennaio 2020, **ha chiarito che detti rimborsi non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir in quanto tale disposizione, come precisato anche dalla circolare n. 28/E del 2016, condiziona la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle somme e dei servizi per la fruizione di prestazioni aventi finalità di «educazione e istruzione, ludoteche, centri estivi e invernali da parte dei familiari dei dipendenti, e per borse di studio a favore dei medesimi familiari».**

In altri termini, tale disposizione riguarda i servizi di educazione e istruzione resi nell'ambito scolastico e formativo, compresi i relativi "servizi integrativi".

Ne consegue che le spese per l'attività sportiva praticata dai familiari, solo se svolte nell'ambito di "iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica" possono rientrare nell'esclusione prevista dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir.

Nella fattispecie in esame, la Società ha dichiarato che «intende rimborsare le spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all'interno di circoli sportivi e palestre o anche all'interno di istituti scolastici ma il soggetto erogatore del servizio sarebbe sempre l'associazione sportiva che eroga corsi annuali (es. corso di tennis bisettimanale)».

In tale ipotesi, dunque, l'attività sportiva non risulta essere svolta nell'ambito di "iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica" e, pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, le somme rimborsate dal datore di lavoro devono essere assoggettate a tassazione ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir.

FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - NUOVE EMISSIONI



- Emissione di un francobollo ordinario appartenente della Serie tematica "lo Sport" dedicato ai XIX Campionati Mondiali di Kendo
 - Data di emissione: 24 giugno 2024

STRAORDINARI OK AL SI' IMPLICITO, MA ATTENZIONE ALLE RESPONSABILITA' CONNESSE ALLA TOLLERANZA

La Cassazione sezione Lavoro con l'Ordinanza 17912 del 28 giugno 2024 riconosce il diritto sog-

gettivo alla percezione degli aumenti retributivi connessi all'espletamento di attività lavorative aggiuntive che il datore pubblico ha anche solo tollerato (ex articoli 2108 e 2126 del codice civile), attenzione però per il dirigente o responsabile del servizio negligente alla responsabilità erariale nei confronti della pubblica amministrazione.

CODICE CIVILE

art. 2108.

Lavoro straordinario e notturno.

In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.

Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno.

I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge *[o dalle norme corporative]*. ⁽¹⁾

(1) Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

art. 2126.

Prestazione di fatto con violazione di legge.

La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

**ALLEGATI A PARTE - CORTE CASS. SEZ. LAVORO Ordinanza n. 17912 del
28.06.2024 (documento 141)**

ENTI LOCALI - INCARICHI A CONTRATTO: NO GIUDICE CIVILE, SI' TAR

Appartiene al giudice amministrativo la decisione di attivare incarichi a contratto dirigenziale, negando la giurisdizione del giudice civile.

Consiglio di Stato sezione V - sentenza n. 5356 del 14 giugno 2024